

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 20 DEL 16.03.2026

COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO PER GLI INVESTIMENTI

TRANSIZIONE 4.0

Entro il **31 marzo** prossimo le imprese che hanno concluso il processo di interconnessione e messa in funzione dei beni strumentali 4.0 nel corso dell'anno 2025 dovranno inviare la comunicazione di completamento attraverso il portale GSE.

Questa comunicazione riveste un ruolo importante in quanto costituisce presupposto necessario per la fruizione in compensazione del credito d'imposta. L'omessa o tardiva trasmissione, per gli investimenti 2025 soggetti al plafond di spesa, determina in concreto l'impossibilità di utilizzare il credito e la decadenza dal beneficio, con eventuale recupero di quanto indebitamente compensato e applicazione delle relative sanzioni.

È stata però prevista una clausola di salvaguardia per quegli investimenti "prenotati" nel corso del 2025 ma non ancora fisicamente ultimati. Se l'impresa ha provveduto, entro il 31 dicembre 2025, a:

- ottenere l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
- versare un acconto pari ad almeno il 20% del costo complessivo del bene.

In questo caso, il termine per l'ultimazione dell'investimento è prorogato al **30 giugno 2026**. Coerentemente con questa estensione, la comunicazione al GSE dovrà essere trasmessa entro il **31 luglio 2026**.

La comunicazione dovrà essere inviata telematicamente accedendo all'area riservata "Transizione 4.0" del sito GSE utilizzando l'identità digitale (SPID) del legale rappresentante o di un delegato.

ACCERTAMENTO: PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE UTILI

Con l'ordinanza n. 1646 del 25 gennaio 2026 la Corte di cassazione ha affermato che l'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 5-bis, Dlgs n. 546/1992 non preclude il ricorso alle presunzioni semplici.

Nel caso di specie l'atto di accertamento era basato sulla presunzione di distribuzione al socio degli utili conseguiti dalla società, caratterizzata da una ristretta base partecipativa.

Secondo la Corte *"In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice)*

di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. “

Pertanto non occorre che l'accertamento emesso nei confronti del socio sia avvalorato anche da ulteriori elementi di riscontro volti a verificare, attraverso l'analisi delle movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore non giustificabili sulla base dei soli redditi dichiarati dal contribuente.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente.